



COMUNE DI VALSTRONA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Approvato con delibera C.C. Nr. 30 del 06.12.2007
Modificato con delibera C.C. Nr. 15 del 29.09.2010

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Funzioni di Polizia Urbana
- Art. 3 – Accertamento delle violazioni
- Art. 4 – Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

TITOLO II – SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 5 – Spazi ed aree pubbliche
- Art. 6 – Luminarie
- Art. 7 – Addobbi e festoni senza fini pubblicitari
- Art. 8 – Atti vietati su suolo pubblico

TITOLO III – NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 9 – Marciapiedi e portici
- Art. 10 – Manutenzione degli edifici e delle aree
- Art. 11 – Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri
- Art. 12 – Patrimonio pubblico / privato ed arredo urbano
- Art. 13 – Nettezza del suolo e dell'abitato
- Art. 14 – Sgombero neve
- Art. 15 – Rami e siepi
- Art. 16 – Pulizia fossati
- Art. 17 – Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci
- Art. 18 – Pulizia delle aree limitrofe alle attività di produzione di beni e di servizi
- Art. 19 – Esposizione di panni e tappeti

TITOLO IV – NORME DI TUTELA AMBIENTALE

- Art. 20 – Limitazioni al prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati
- Art. 21 – Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- Art. 22 – Oggetti mobili
- Art. 23 – Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto
- Art. 24 – Accensioni di fuochi
- Art. 25 – Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
- Art. 26 – Depositi esterni (protezione dagli insetti nocivi e molesti)
- Art. 27 – Sosta o fermata di veicoli a motore
- Art. 28 – Trattamenti antiparassitari

TITOLO V – QUIETE PUBBLICA

- Art. 29 – Disciplina delle attività rumorose a carattere temporaneo – Definizioni
- Art. 30 – Impianti ed attrezzature
- Art. 31 – Orari
- Art. 32 – Limiti massimi
- Art. 33 – Emergenze
- Art. 34 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni
- Art. 35 – Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili – Definizioni
- Art. 36 – Localizzazione
- Art. 37 – Limiti ed orari
- Art. 38 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni
- Art. 39 – Macchine da giardino
- Art. 40 – Altoparlanti
- Art. 41 – Disciplina delle attività rumorose a carattere permanente – Inquinamento acustico
- Art. 42 – Esercizio dei mestieri, arti ed industrie
- Art. 43 – Impianto di macchinari
- Art. 44 – Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni
- Art. 45 – Uso dei dispositivi antifurto
- Art. 46 – Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i volatili
- Art. 47 – Rumori nei locali pubblici e privati
- Art. 48 – Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali
- Art. 49 – Uso di strumenti sonori

- Art. 50 – Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori
- Art. 51 – Venditori e suonatori ambulanti
- Art. 52 – Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie
- Art. 53 – Suono delle campane
- Art. 54 – Sale da ballo, cinema e ritrovi
- Art. 55 – Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili

TITOLO VI – ANIMALI

- Art. 56 – Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni
- Art. 57 – Custodia, tutela e pascolo degli animali
- Art. 58 – Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

TITOLO VII – POLIZIA ANNONARIA

- Art. 59 – Erboristerie
- Art. 60 – Vendita con consumo immediato
- Art. 61 – Attività miste
- Art. 62 – Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Art. 63 – Commercio su aree pubbliche – regime delle aree
- Art. 64 – Occupazioni per esposizione di merci
- Art. 65 – Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio
- Art. 66 – Servizi igienici nei locali pubblici
- Art. 67 – Commercio all'ingrosso e al dettaglio
- Art. 68 – Pubblicità dei prezzi
- Art. 69 – Mestieri girovaghi
- Art. 70 – Obbligo di vendita (offerta al pubblico)

TITOLO VIII – VARIE

- Art. 71 – Collocazione del numero civico e della targhetta dell'amministratore di condominio
- Art. 72 – Raccolte di materiali e offerte di beneficenza
- Art. 73 – Accattonaggio
- Art. 74 – Artisti di strada
- Art. 75 – Divieto di campeggio libero
- Art. 76 – Ingresso abusivo in strutture comunali
- Art. 77 – Contrassegni del Comune

TITOLO IX – SANZIONI

- Art. 78 – Sanzioni amministrative
- Art. 79 – Reiterazione

TITOLO X – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 80 – Abrogazioni di norme
- Art. 81 – Entrata in vigore
- Art. 82 – Norma finale

Allegato I

Allegato II

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

- 1) Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
- 2) Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa previsione.
- 3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il "Regolamento di Polizia Urbana".

Art. 2 - Funzioni di Polizia Urbana

- 1) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale (in caso di convenzione con più comuni l'ambito diventa dei territori di tutti i comuni convenzionati) che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000, Nr. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D.Lgs. Nr. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, Nr. 59".

Art. 3 - Accertamento delle violazioni

- 1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata alla Polizia Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, nonché agli altri dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Settori di competenza.
- 2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24.11.1981, Nr. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modifiche.
- 3) Il Sindaco può adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/1981.

Art. 4 - Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

- 1) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento potranno essere aggiornate con deliberazione della Giunta Comunale in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT, relativa all'aumento del costo della vita nel biennio precedente, comunque nei limiti edittali previsti dalla vigente normativa e con arrotondamento all'unità di Euro.

TITOLO II - SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 5 - Spazi ed aree pubbliche

- 1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell' art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
- 2) Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
- 3) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 6 - Luminarie

- 1) La collocazione di luminarie lungo le strade – sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario – è soggetta a preventivo nulla osta rilasciato dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza ex art. 110 del R.D. 06.05.1940, Nr. 635 "Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, Nr. 773 delle leggi di pubblica sicurezza".
- 2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporto gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso scritto della proprietà.
- 3) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli ed a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
- 4) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di

scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati. E' altresì fatto obbligo di fornire al Comune la reperibilità telefonica di un responsabile per eventuali interventi urgenti.

5) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico della ditta esecutrice ossia di chi ordina la fornitura delle luminarie.

6) La rimozione degli impianti deve avvenire entro e non oltre 10 giorni dal termine della manifestazione.

7) Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 7 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1) Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili e manifestazioni culturali e sportive per tutta la loro durata e per un periodo di non oltre 7 giorni prima e 7 giorni dopo, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.

2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

3) Le violazioni di cui al comma 1) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 8 - Atti vietati su suolo pubblico

1) Sul suolo pubblico è vietato:

- a) lavare i veicoli di qualsiasi genere;
- b) esercitare l'attività di "lavavetri" di veicoli in genere;
- c) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi: il gioco al pallone, l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi; è comunque sempre vietato il getto di cose atte ad imbrattare o molestare le persone sia sulle aree di cui all'art. 1 che nelle parti di comune o di altrui uso;
- d) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- e) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche o utilizzarle per il lavaggio di cose;
- f) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
- g) bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi e sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
- h) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
- i) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali;
- j) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti.

2) E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.

3) Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico se non nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario del messaggio e non è consentito apporli sugli autoveicoli anche se infilati nel tergicristallo o su oggetti posti sul suolo pubblico. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente comma, sono poste a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio.

4) La violazione di cui al comma 1, punto f), comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi.

5) La violazione di cui al comma 1, punto i), comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

6) La violazione di cui al comma 1, punto j), comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

7) Le altre violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO III - NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 9 - Marciapiedi e portici

1) Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti:

- a) le pavimentazioni dei marciapiedi e dei portici sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale;
 - b) i proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.
- 2) Non si possono percorrere marciapiedi con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
- 3) Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 10 - Manutenzione degli edifici e delle aree

- 1) I proprietari, i locatari ed i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione ed alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, etc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità da parte dell'Autorità Comunale.
- 2) I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
- 3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
- 4) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate in acque superficiali o in fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
- 5) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e manutenzione dei cortili e di tutte le aree, anche incolte, antistanti gli edifici.
- 6) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune, agli enti gestori o proprietari di canali e fognature ed alle imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
- 7) Le violazioni di cui ai commi 1), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 8) Le violazioni di cui ai commi 5) e 6) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 9) Le violazioni di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 11 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

- 1) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia ed allo spurgo di pozzi neri, fosse biologiche, latrine, Imhoff, etc. Tali operazioni devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate ed autorizzate al trasporto dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.
- 2) Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 12 - Patrimonio pubblico / privato ed arredo urbano

- 1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
- a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
 - b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - c) spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
 - d) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline di cartelli stradali o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.
- 2) Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

Art. 13 - Nettezza del suolo e dell'abitato

- 1) Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di m 3, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
- 2) Fermo restando quanto previsto al successivo art. 18, è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di strada, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.
- 3) I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti, delle pile esauste e tutti i generi di contenitori per rifiuti, predisposti dal gestore del servizio, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
- 4) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
- 5) E' comunque sempre vietato, in qualsiasi operazione di pulizia, provocare la dispersione dei rifiuti stessi ed il sollevamento molesto di polveri.
- 6) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) , 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 14 - Sgombero neve

- 1) Indipendentemente da quanto viene eseguito a cura e spese del Comune, in caso di nevicata ogni proprietario o inquilino o amministratore o conduttore di edifici a qualunque scopo destinati ha l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di strada ed i passaggi pedonali lungo il fronte della propria casa o giardino fino a metà larghezza o fino a m 2 se verso piazza e di liberare l'imbocco dei pozzetti al fine di agevolare il deflusso delle acque. Nelle aree sgomberate, i frontisti sono tenuti a spargere, in caso di gelate, un adeguato quantitativo di sali antigelo atossici, per evitare la formazione di ghiaccio.
- 2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
- 3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione della neve ivi depositata.
- 4) La neve deve essere ammassata ai margini delle strade, ove essa non rechi ostacolo alla circolazione, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o cassonetti di raccolta dei rifiuti. Inoltre, la neve non deve essere sparsa su suolo pubblico. E' fatto divieto di ammassare sul suolo pubblico la neve proveniente da proprietà private.
- 5) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
- 6) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 7) Le violazioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 15 - Rami e siepi

- 1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo, intralcio o danno, a cura dei proprietari o locatari.
- 2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata. In entrambi i casi non debbono comunque impedire o limitare la visibilità di segnali stradali.
- 3) I rami, le foglie cadute sulla superficie stradale ed i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
- 4) Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e accessorie previste dall'articolo 29 del Codice della Strada per chi non osserva di mantenere le siepi ed i rami confinanti sul suolo pubblico in modo da non restringere o danneggiare il confine stradale, le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo dell'ottemperanza di quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 16 - Pulizia fossati

- 1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine

di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

2) La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno 2 volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 17 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci o altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 18 - Pulizia delle aree limitrofe alle attività di produzione di beni e servizi

1) Ferme restando le norme generali in materia di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, i titolari e gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali, industriali, uffici, banche e simili, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze e comunque nel raggio di m 3 dal perimetro della struttura in parola dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 19 - Esposizione di panni e tappeti

1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche o comunque visibili dalle medesime, se creano disturbo o pericolo.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO IV - NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 20 - Limitazioni al prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati

1) In determinati periodi dell'anno, con apposita ordinanza, potrà essere regolamentato il prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati per annaffiare orti e giardini o per altri usi non strettamente indispensabili.

Art. 21 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo di adeguare immediatamente i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

Art. 22 - Oggetti mobili

1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

2) Tende parasole e simili sovrastanti il suolo pubblico o destinato a pubblico passaggio debbono lasciare uno spazio libero, in altezza, non inferiore a m 2,20.

3) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.

4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 23 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante

3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

4) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di cessare l'attività.

5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00, l'obbligo di cessare l'attività e della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 24 - Accensioni di fuochi

1) E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale, compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. E' fatto salvo quanto previsto per l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti dell'ASL.

2) E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a m 100 dai luoghi indicati dall'art. 59 c. 2 R.D. 773/1931 (TULPS) ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato ed in luoghi abitati ad una distanza inferiore a m 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.

3) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

4) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, se non espressamente autorizzato. È consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, fatti salvi i diritti di terzi.

5) Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza previsti dai precedenti commi del presente articolo, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui ed il fuoco deve essere assistito dal numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

6) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

7) Le violazioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 25 – Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

1) E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità.

2) Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.

Art. 26 - Depositi esterni (protezione dagli insetti nocivi e molesti)

1) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici è vietato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.

2) E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità, salvo che non si adottino idonee coperture che devono essere impiegate nei momenti in cui non sono in atto precipitazioni meteoriche.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 27 - Sosta o fermata di veicoli a motore

1) E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli con motore a combustione interna in circolazione sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata dovute a qualunque causa indipendente dalla dinamica della circolazione, durante l'arco delle 24 ore

Sono esclusi :

- i veicoli che non emettono gas di scarico nocivi per l'ambiente (veicoli elettrici, aria compressa, idrogeno e simili);
- i veicoli che stanno svolgendo servizi di pubblica utilità ;
- i veicoli che necessitano di operare in sosta , a motore acceso, per l'espletamento di attività d'istituto;
- i veicoli in avaria che necessitino di intervento di riparazione in loco a motore acceso, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dello stesso;
- i veicoli che devono fermarsi per esigenze connesse alle modalità di circolazione.

2) In caso di mancato spegnimento del motore durante la sosta del veicolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 157 comma 2 del C.D.S., in tutti gli altri casi di cui al comma precedente si prevede una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 28 - Trattamenti antiparassitari

1) Nei centri abitati e laddove vi siano agglomerati di più edifici destinati ad abitazione o posto di lavoro, l'impiego di fitofarmaci e biopesticidi negli orti e nei giardini per la lotta contro le malattie ed i parassiti delle piante, è consentito nel rispetto dei divieti e limitazioni di cui al successivo comma 3).

2) L'acquirente dei fitofarmaci e dei biopesticidi consentiti è responsabile della conservazione e delle modalità con le quali tali prodotti vengono utilizzati.

3) Ogni qual volta siano impiegati i prodotti di cui al primo comma e nei luoghi in esso indicati, è fatto obbligo a chiunque di adottare tutte le misure precauzionali atte ad eliminare ogni rischio e pericolo per la salute, l'ambiente e la sicurezza pubblica. E' comunque fatto sempre obbligo di:

- a) segnalare preventivamente con cartelli che rappresentino, in modo chiaro e visibile, l'attualità dei trattamenti;
- b) tenere chiuse porte e finestre durante il trattamento;
- c) effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata ovvero nelle prime ore del mattino o nelle ore serali, in modo da consentire ai vicini di tenere chiuse porte e finestre senza particolari disagi, evitando anche sempre le ore di traffico intenso;
- d) non eseguire i trattamenti nelle giornate ventose e di tempo perturbato;
- e) non eseguire trattamenti su orti o in loro vicinanza, se non adeguatamente protetti, ovvero sulle piante i cui frutti siano destinati al consumo umano, nel caso in cui il fitofarmaco non sia registrato specificatamente per l'uso su di essi;
- f) impedire l'accesso alle persone, specialmente ai bambini, ma anche agli animali domestici, sulle superfici trattate fino a che non sia interamente decorso un tempo di rientro di almeno 24 ore;
- g) proteggere i giardini e le superfici di calpestio, specialmente se adibite a gioco di bambini;
- h) allontanare gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili quali ciotole, abbeveratoi e simili;
- i) provvedere alla rimozione dei veicoli in sosta nei pressi dell'area interessata al trattamento.
- j) Nel caso in cui il trattamento stesso possa coinvolgere tratti o porzioni di strada pubblica o di uso pubblico, deve essere richiesto alla Polizia Municipale, con almeno cinque giorni di anticipo, l'apposito provvedimento istitutivo del divieto temporaneo di sosta;
- k) avvisare, con almeno 24 ore di anticipo, i vicini, informandoli dei rischi conseguenti all'uso dei fitofarmaci impiegati ed invitandoli ad adottare anch'essi le precauzioni di cui è detto nel presente articolo;
- l) accertarsi che i vicini abbiano effettivamente ed adeguatamente adottato le prescrizioni predette: in caso contrario è assolutamente vietato procedere al trattamento;
- m) osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta del prodotto, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti;
- n) evitare assolutamente miscele estemporanee di antiparassitari;
- o) utilizzare in tutte le fasi della manipolazione del fitofarmaco (dosaggio, preparazione, miscela, distribuzione, etc.) idonei mezzi di protezione personale (maschere, occhiali, guanti e tuta impermeabile) atti a prevenire il rischio di intossicazione dell'operatore;
- p) verificare che la nube irrorante non esca dall'appezzamento trattato e non invada abitazioni, strade, corsi d'acqua e colture confinanti;
- q) evitare, in caso si debba operare in prossimità di strade, che la nube antiparassitaria rechi danno o molestia ad eventuali passanti; in particolare l'irrorazione va eseguita solamente procedendo dal lato adiacente alla strada verso l'interno dell'appezzamento interessato;
- r) non eseguire trattamenti durante il periodo della fioritura per non danneggiare le api e gli insetti pronubi in generale, in ossequio al divieto previsto dalla vigente legislazione regionale a salvaguardia degli insetti impollinatori.

4) Tutte le aziende agricole, oltre a rispettare il presente regolamento, si dovranno attenere alle prescrizioni, agli obblighi e alle sanzioni previste dalla vigente legislazione Sanitaria.

5) Le violazioni alle prescrizioni di cui al presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e la sanzione accessoria della immediata cessazione della condotta illecita e l'eventuale ripristino dei luoghi.

TITOLO V - QUIETE PUBBLICA

Art. 29 –Disciplina delle attività rumorose a carattere temporaneo - Definizioni

1) Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività a carattere stagionale.

Art. 30 – Impianti ed attrezzature

1) In caso d'attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad es.: carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, etc.).

2) In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma g, Legge 447/1995, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Art. 31 – Orari

1) L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili o assimilabili al di sopra dei livelli di zona è consentita nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 08,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,30 alle ore 19,00 ed il sabato dalle ore 08,00 alle 12,00.

2) L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali o assimilabili al di sopra dei livelli di zona è consentita nei giorni feriali dalle ore 07,00 alle ore 20,00.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della sospensione di ogni attività.

Art. 32 – Limiti massimi

1) Il limite assoluto da non superare (Leq) è 70 dBA. Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni. Tale limite s'intende fissato in facciata delle abitazioni confinanti delle aree in cui sono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 65 dBA a finestre chiuse.

Art. 33 – Emergenze

1) Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

Art. 34 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1) L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti indicati negli articoli precedenti, non necessita di specifica richiesta di autorizzazione. Tali limiti saranno riportati nelle relative concessioni / autorizzazioni o licenze (allegato I).

2) Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti indicati nel regolamento dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga, secondo lo schema allegato I. Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere dei servizi preposti al controllo, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente regolamento.

Art. 35 – Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili – Definizioni

1) Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e, come tali, possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es.: gare di cross, rally) e quant'altro necessiti, per la buona riuscita della manifestazione, dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei.

2) Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e, come tali, possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale licenziata e qualora non superino le 16 giornate nell'arco di un anno solare.

Art. 36 – Localizzazione

1) Le manifestazioni di cui all'art. 35 dovranno essere ubicate nelle apposite aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, di cui all'art. 4, c. 1, lett. a) della Legge 447/1995 individuate nella Zonizzazione Acustica, ovvero nelle aree già tradizionalmente utilizzate per tale scopo.

Art. 37 – Limiti ed orari

- 1) Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate all'art. 35 è consentito nei limiti ed orari indicati nella tabella seguente.
- 2) Le deroghe indicate nella tabella seguente sono basate su criteri che considerano la tipologia della manifestazione (i valori sociali, politici, storici e tradizionali che rappresentano ed il numero di persone che presumibilmente coinvolgono) con gli orari d'attività, la durata in giorni, l'ubicazione ed altre deroghe concesse per il medesimo sito nell'arco di un anno.
- 3) Le categorie indicate nella tabella seguente sono impostate sulla base di tipologie di manifestazioni che tradizionalmente si organizzano sul territorio comunale.
- 4) I limiti indicati in tabella seguente sono da misurarsi in facciata degli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli più elevati. Si applica il criterio differenziale come indicato in tabella. Non sono da ritenersi applicabili in nessun caso altre penalizzazioni (toni puri o componenti impulsive).
- 5) Sono comunque da rispettare, anche per le attività temporanee, i limiti posti a tutela della salute dei frequentatori, definiti nel titolo III, relativi ai livelli massimi da non superarsi in centro pista per le sale da ballo ed in centro platea per i concerti e l'esecuzione di musica dal vivo (100 dBA SPL slow oppure 100 dBA Leq con t = 1 sec.) (D.M. 215).
- 6) Le violazioni di cui ai precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della sospensione di ogni attività e/o manifestazioni.

Art. 38 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

- 1) Lo svolgimento sul territorio comunale d'attività di cui all'art. 35 deve avvenire nel rispetto dei limiti e degli orari indicati nella tabella seguente. Almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione è necessario inviare una comunicazione – vedi allegato II al presente Regolamento – al Sindaco, il quale la trasmette con tempestività agli organi preposti al controllo.
- 2) Per tutte le attività non comprese nella seguente tabella o non rientranti nei limiti in essa indicati, il responsabile dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di deroga 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione, come da allegato II. Il Sindaco, sentito il parere dei servizi preposti al controllo, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento.

Categoria	Descrizione della manifestazione	Afflusso previsto (o capienza)	Data	Numero massimo di giorni per sito	Limite orario	Limite Differenziale
1	Concerti importanti all'aperto (ad es.: nelle piazze del centro storico, negli stadi). L'importanza è data dall'afflusso previsto	> 1000	1 giorno	5 gg (non consecutivi)	Dalle 15,00 alle 24,00	Non si applica
2	Concerti importanti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es.: palazzetto dello sport). L'importanza è data dall'afflusso previsto	> 1000	1 giorno	10 gg (non consecutivi)	Dalle 15,00 alle 24,00	Non si applica
3	Concerti all'aperto o al chiuso (ad es.: nei chioschi estivi)	< 1000	1 giorno	16 gg	Dalle 15,00 alle 23,30	Estensione del differenziale diurno di 5 dBA fino alle 23,30
4	Concerti all'aperto quali ad es.: piano-bar ed intrattenimenti musicali esercitati a supporto d'attività principale come bar, gelaterie, ristoranti, etc.	Sicuramente < 1000	≤ 16 gg	16 gg	23,30	Estensione del differenziale diurno di 5 dBA fino alle 23,30
5	Concerti all'aperto quali ad es.: piano-bar ed intrattenimenti musicali esercitati a supporto d'attività principale come bar, gelaterie, ristoranti, etc.	Sicuramente < 1000	> 16 gg	> 16 gg	23,30	Non derogabile
6	Manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata con balere, diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano-bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, luna park, etc. Se con concerti importanti valutare insieme a cat. 1	> 1000	> 10 gg	> 10 gg	09,00 / 13,00 15,00 / 24,00	Estensione del differenziale diurno di 5 dBA fino alle 24,00
7	Manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata e coinvolgenti un numero limitato di persone con balere, diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano-bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, luna park, etc. Se con concerti importanti valutare insieme a cat. 1	< 1000	> 10 gg	limitato	09,00 / 13,00 15,00 / 24,00	Non si applica
8	Intrattenimenti musicali per feste di paese (feste patronali, turistiche, sportive, etc.)	Sicuramente < 1000	< 10 gg	< 10 gg	Dalle 15,00 alle 02,00	Non si applica

Art. 39 – Macchine da giardino

- 1) L'uso di macchine ed impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito da lunedì a venerdì dalle ore 07,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00. Nei giorni festivi ed il sabato dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.
- 2) Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della cessazione di ogni attività.

Art. 40 – Altoparlanti

- 1) L'uso d'altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento al Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della sospensione di ogni attività.

Art. 41 – Disciplina delle attività rumorose a carattere permanente - Inquinamento acustico

- 1) Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete è stabilito quanto prescritto dai successivi articoli.

Art. 42 – Esercizio dei mestieri, arti ed industrie

- 1) Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.
- 2) Salva speciale autorizzazione del Sindaco, è vietato esercitare nei giorni feriali mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 12,00 alle ore 13,30 e dalle ore 20,00 alle ore 07,00 del mattino. Nei giorni festivi il divieto copre l'arco dell'intera giornata, salvo eventuali deroghe autorizzate dal Sindaco.
- 3) Comunque, nella vicinanza di ospedali, scuole, istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, etc. è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.
- 4) Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori o il disturbo possono recare particolare molestia.
- 5) L'ufficio Vigili Urbani comunale, su reclamo degli interessati o d'ufficio, accerta la natura dei rumori e promuove i necessari provvedimenti del Sindaco, perché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.
- 6) Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'autorità comunale può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.
- 7) Tutti coloro che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, esercitano arti, mestieri, industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono apportare le eventuali modifiche che dovessero essere richieste nel termine di 6 mesi. Il termine stesso potrà essere prorogato quando sia disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede.
- 8) Le norme limitatrici di cui innanzi valgono anche per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportano l'uso di sostanze ritenute nocive.
- 9) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.
- 10) La violazione di cui al comma 7) comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00.

Art. 43 – Impianto di macchinari

- 1) L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi deve essere preventivamente autorizzato per iscritto dal Sindaco.
- 2) Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto.
- 3) La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala 1:100 comprendente una zona entro un raggio di non meno di m 50 intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà, pure, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.
- 4) Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo, la potenza e le dimensioni di ingombro.

- 5) Uguale procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modificazione che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.
- 6) La concessione dell'autorizzazione suddetta è fatta restando salvi ed inalterati gli eventuali diritti di terzi. Il permesso sarà revocato quando:
- a) si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
 - b) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
 - c) siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.
- 7) Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagato nell'aria o nei muri o in qualsiasi altro modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni in genere.
- 8) Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.
- 9) Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini.
- 10) Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore; le pulegge perfettamente tornite e centrali e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.
- 11) Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.
- 12) Negli impianti di cui sopra dovrà comunque essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.
- 13) In casi particolari dovrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, procedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.
- 14) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 e € 462,00 e la sospensione di ogni attività.

Art. 44 – Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni

- 1) Nelle abitazioni potranno essere usati apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.
- 2) Il Sindaco ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.
- 3) E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e la sospensione di ogni attività.

Art. 45 - Uso dei dispositivi antifurto

- 1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/1995, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 10 minuti complessivi.
- 2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto negli edifici di cui al 1° comma è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme oppure a comunicare preventivamente gli stessi estremi alla Polizia Municipale. L'applicazione della targhetta o, in alternativa, la comunicazione di cui si è detto devono essere effettuate entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
- 3) Sulle aree di cui all'art.1, comma 2, fatto salvo, altresì, quanto previsto dall'art.155 del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verifichino condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
- 4) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 46 - Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i volatili

- 1) E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri" per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati ad una distanza inferiore a m 300 dalla perimetrazione dei centri abitati e a m 200 dalle abitazioni non comprese nella predetta perimetrazione.
- 2) E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo ed anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 5 minuti.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

Art. 47 – Rumori nei locali pubblici e privati

- 1) Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e la sospensione di ogni attività.

Art. 48 - Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

- 1) E' fatto divieto detenere all'esterno dei locali di ritrovo, sia su suolo pubblico che privato, giochi quali biliardini, flipper, videogames e similari.
- 2) Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative e dal TULPS è prevista comunque per violazione di cui al comma precedente una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a far rimuovere immediatamente i giochi installati all'esterno.

Art. 49 – Uso di strumenti sonori

- 1) E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.
- 2) In ogni caso, il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che creino suoni o rumori dalle pubbliche strade che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo o al lavoro dei cittadini.
- 3) Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione.
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'interruzione dell'uso degli strumenti sonori.

Art. 50 – Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

- 1) Le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, etc. contenute in casse, bidoni, bottiglie, etc. è consentito dalle ore 08,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,30 alle ore 19,00 nelle vicinanze delle abitazioni. Tali operazioni devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.
- 2) Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e la sospensione di ogni attività.

Art. 51 – Venditori e suonatori ambulanti

- 1) Sono vietate, dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 20,00 alle ore 08,00, le grida di rivenditori di giornali o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornalieri o altri comunicati.
- 2) I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici o in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia o è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti, né successivamente a meno di m 500 dal posto precedente.
- 3) Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dalla Polizia Municipale.
- 4) Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.
- 5) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e la sospensione di ogni attività.

Art. 52 – Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie

- 1) Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida ed i suoni nell'interno dei pubblici locali.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 53 – Suono delle campane

- 1) In ogni frazione del Comune di Valstrona il suono delle campane è ammesso per i rintocchi delle ore e per ogni appuntamento sonoro iscritto nella tradizione del luogo.
- 2) E' invece proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi per manifestazioni estranee alla tradizione.
- 3) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 54 – Sale da ballo, cinema e ritrovi

- 1) Le sale da ballo, i cinema ed i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione del Sindaco ed attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno. Qualora fossero gestiti all'aperto, il Sindaco, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e la sospensione di ogni attività.

Art. 55 – Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili

- 1) Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno nelle seguenti ore:
 - a) al mattino dopo le ore 09,00 e fino alle ore 12,00;
 - b) al pomeriggio dopo le ore 15,00 e non oltre le ore 19,00.
- 2) Il suono degli apparecchi dovrà, però, essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e la sospensione di ogni attività.

TITOLO VI - ANIMALI

Art. 56 – Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni

- 1) E' vietata, nel centro abitato del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.
- 2) Nei luoghi pubblici, o comunque aperti al pubblico transito, è vietato far circolare cani o altri animali se non assicurati al guinzaglio e muniti di idonea museruola. I cani da guardia dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia.
- 3) Nel caso sopraddetto, gli agenti di Polizia Municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario e/o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.
- 4) Ove la diffida non sia osservata, l'animale potrà essere sequestrato ed affidato alle strutture di accoglienza canina.
- 5) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00.
- 6) La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa di € 103,29, secondo quanto previsto dall'ordinanza sindacale Nr. 2/2001 del 13.02.2001.

Art. 57 - Custodia, tutela e pascolo degli animali

- 1) Ai proprietari di animali o a chiunque li abbia in custodia è fatto obbligo di rimuovere le loro deiezioni dalle pubbliche strade, dai marciapiedi, dai portici o altri spazi pubblici.
- 2) E' vietato a chiunque:
 - a) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - b) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1;
 - c) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.
- 3) I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla immediata pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

- 4) Il pascolo su terreni di proprietà altrui, senza consenso espresso del proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi epoca dell'anno. A meno che il proprietario del fondo sia presente, il concessionario del pascolo deve essere fornito di permesso scritto, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.
- 5) E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate e i fossi laterali delle strade.
- 6) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 7) La violazione di cui ai commi 2), 3), 4) e 5) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della immediata cessazione dell'attività illecita.

Art. 58 - Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

- 1) Nel centro abitato ne è ammessa la detenzione, se non recano disturbo al vicinato. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie dei Regolamenti vigenti.
- 2) L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO VII - POLIZIA ANNONARIA

Art. 59 - Erboristerie

- 1) Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina sul settore dell'erboristeria la materia è soggetta anche alla Legge 06.01.1931, Nr. 99 (Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali). Gli esercenti non in possesso del diploma di erborista, o titolo equivalente, sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti confezionati all'origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici.
- 2) Ai sensi del R.D. 27.07.1934, Nr. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti derivati a dose e forma di medicamento.
- 3) Il settore dell'erboristeria comprende sia prodotti alimentari che non alimentari. I commercianti che vendono prodotti erboristici del settore alimentare devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5, c. 5, D.Lgs. 114/1998.
- 4) In caso di violazione dei commi 1 o 2, qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui alla legge 99/1931.
- 5) In caso di violazione del comma 3 si applicano le sanzioni di cui al D.Lgs. 114/1998.

Art. 60 - Vendita con consumo immediato

- 1) Negli esercizi di vicinato e laboratori artigianali di produzione alimentare abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate. Pertanto, è vietato:
 - a) fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso;
 - b) mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi, sedie, sgabelli, panche e poltrone.

Il divieto non sussiste per vassoi ed attrezzature per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.

- 2) Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.
- 3) Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla L.R. 38/2006.

Art. 61 - Attività miste

- 1) Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio al dettaglio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature o arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.
- 2) I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistico-edilizia e sanitaria, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.
- 3) Chi viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 77,00 a € 462,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 62 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

- 1) Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante:
 - a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 114/1998, rilasciata da un Comune della Regione Piemonte;

- b) i titolari di autorizzazione di tipo b) di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 114/1998, rilasciata da qualsiasi Comune italiano;
 - c) i produttori agricoli esercenti l'attività di vendita al minuto dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende.
- 2) L'attività di vendita in forma itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli, può essere esercitata con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia a contatto con il terreno o non sia esposta su banchi ed alle condizioni di cui al successivo art. 63.
- 3) Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo, si dispone quanto segue:
- a) è vietato esercitare il commercio in forma itinerante in tutti i luoghi del territorio comunale dove vige il divieto di sosta o di fermata, nei parcheggi riservati ai portatori di handicap, in prossimità o in corrispondenza di incroci e curve, oltre che lungo le vie di viabilità principale urbana ed in tutti quei casi ove la sosta per effettuare operazioni di vendita crei problemi di circolazione stradale;
 - b) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita ed esercitare l'attività anche solo per il tempo necessario a servire il cliente laddove la fermata o la sosta sono vietate dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - c) salvo espressa autorizzazione, è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano;
 - d) l'attività di vendita è altresì vietata a meno di m 500 dal perimetro dell'area dei mercati settimanali e dalle aree delle fiere e sagre, quando gli stessi sono in esercizio;
 - e) è vietata, salvo espressa autorizzazione, la vendita di prodotti non inerenti la commemorazione dei defunti nelle immediate adiacenze degli ingressi cimiteriali;
 - f) è vietata l'attività di "imbonitore" mediante megafoni, microfoni con altoparlanti o qualsiasi altro strumento atto a creare disturbo.
- 4) L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale o in copia conforme.
- 5) L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di m 2. Al termine delle operazioni di vendita è tenuto a raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi prescritti.
- 6) L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci. E' consentita la fermata/sosta nello stesso luogo per effettuare le operazioni di vendita per un massimo di 1 ora.
- 7) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanità degli alimenti ed alla vigilanza dell'autorità sanitaria.
- 8) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29, c. 1 del D.Lgs. 114/1998.
- 11) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29, c. 2 del D.Lgs. 114/1998;
- 13) Chi non osserva le disposizioni di cui ai precedenti commi 4, 5, e 6 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 77,00 a € 462,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 63 - Commercio su aree pubbliche – regime delle aree

- 1) I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono essere autorizzati, con provvedimento dell'Amministrazione Comunale, a svolgere l'attività in aree appositamente individuate dall'Amministrazione stessa.
- 2) L'attività di vendita è consentita per un totale massimo complessivo di 12 ore giornaliere tutti i giorni della settimana e l'area occupata non dovrà superare i 40 metri quadrati. E' vietato l'ancoraggio al suolo tramite picchetti delle strutture di vendita.
- 3) L'atto autorizzatorio dovrà essere esibito, in originale, a richiesta, agli organi di vigilanza.
- 4) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e l'allontanamento immediato dall'area.
- 5) La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 64 - Occupazioni per esposizione di merci

- 1) Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico ed intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare la relativa tassa.
- 2) I generi alimentari devono essere posizionati ad una altezza non inferiore a cm 50 dallo stesso.
- 3) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse.

4) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1 è soggetto alle sanzioni amministrative previste nel vigente Regolamento TOSAP ed all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

5) Fatto salvo quanto disposto dal vigente Regolamento TOSAP, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 ed all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 65 - Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio

1) Per l'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, è fatto obbligo di presentare la richiesta per l'aumento di superficie, anche se temporanea, allo svolgimento dell'attività, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità e fatti salvi i diritti di terzi.

2) L'autorizzazione è subordinata al rilascio di apposita concessione all'occupazione di suolo pubblico, al pagamento dei relativi oneri ed al rispetto del Regolamento TOSAP e per la ristorazione è necessaria anche l'estensione dell'autorizzazione sanitaria.

3) Le attività di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l'orario indicato espressamente per l'esercizio pubblico interessato e le attrezzature devono essere rimosse e ricoverate (fatto salvo quanto stabilito nelle prescrizioni specifiche sulle concessioni rilasciate).

4) Ai pubblici esercizi è vietata la vendita per asporto delle bottiglie in vetro.

5) Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 66 - Servizi igienici nei locali pubblici

1) Agli esercenti di bar - caffè ed in genere dei locali di pubblico ritrovo, è fatto obbligo di tenere costantemente agibili ed a disposizione della clientela i servizi igienici.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 67 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio

1) I commercianti all'ingrosso possono vendere soltanto ad altri commercianti, ad utilizzatori professionali e ad utilizzatori in grande, intesi come comunità, convitti, cooperative di consumo, consorzi e gruppi di acquisto.

2) I commercianti al dettaglio possono vendere soltanto al consumatore finale.

3) Compatibilmente con quanto previsto dalle norme in materia di urbanistica, nella stessa unità immobiliare è consentito l'esercizio separato dell'attività di commercio all'ingrosso e di commercio al minuto alle seguenti condizioni:

a) se vi è un ingresso esterno in comune, con lo stesso numero civico, occorre che internamente vi sia una struttura in grado di separare gli accessi ai distinti locali o parti di locali che, comunque, devono risultare ben distinti;

b) se vi sono aperture che rendono i locali intercomunicanti occorre che le stesse non siano accessibili né utilizzabili dalla clientela.

Resta salvo il diritto di esercitare congiuntamente negli stessi locali il commercio all'ingrosso ed al dettaglio da parte di coloro che alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 114/1998 erano autorizzati in tal senso (art. 26, c. 2 del citato D.Lgs. 114/1998). Tale diritto si trasferisce al subentrante a qualsiasi titolo.

4) Fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni previste dal D.Lgs. 114/1998, l'inosservanza di quanto previsto al presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo di regolarizzazione dell'attività.

Art. 68 - Pubblicità dei prezzi

1) La pubblicità dei prezzi è disciplinata dall'articolo 14 del D.Lgs. 114/1998, dal D.Lgs. 206/2005 e dal presente Regolamento.

2) I soggetti che vendono merci rientranti nella sfera della propria attività, compresi artigiani, industriali e produttori agricoli, su tutti i prodotti esposti per la vendita al dettaglio, nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale o su aree pubbliche, o sui banchi di vendita, ovunque collocati, devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

3) Per i prodotti d'arte, di antiquariato e per i prodotti di oreficeria l'obbligo di pubblicità dei prezzi s'intende assolto anche tramite l'utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile dall'interno dell'esercizio di vendita e non dall'esterno.

4) Per quanto non previsto dal D.Lgs. 114/1998 e dal D.Lgs. 206/2005, chi non osserva le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

5) Chi viola le disposizioni di cui al comma 3 è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 22 del D.Lgs. 114/1998.

Art. 69 - Mestieri girovaghi

1) Non può essere esercitato il mestiere ambulante di disegnatore o scrittore, di cenciaino, di saltimbanco, cantante, suonatore, lustrascarpe, arrotino, parcheggiatore e mestieri analoghi senza comunicazione preventiva indirizzata all'Ufficio Vigili Urbani comunale, almeno 2 giorni prima dell'inizio della attività. Detta comunicazione dovrà contenere, oltre ai dati identificativi di chi esercita il mestiere, anche il periodo in cui si svolge l'attività e le zone interessate.

2) La mancata presentazione o il ritardo della trasmissione della comunicazione di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e l'immediata sospensione della attività.

Art. 70 - Obbligo di vendita (offerta al pubblico)

1) In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1336 del Codice Civile, l'esercente il commercio, sia in sede fissa che itinerante, assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

2) Chiunque non rispetta quanto previsto nel presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

TITOLO VIII - VARIE

Art. 71 - Collocazione del numero civico e della targhetta dell'amministratore di condominio

1) Il numero civico di ogni fabbricato deve essere collocato in modo tale da essere leggibile dalla strada pubblica sulla quale il fabbricato stesso è prospiciente.

2) Gli amministratori professionali di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

Art. 72 - Raccolte di materiali e offerte di beneficenza

1) La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale.

2) Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.

3) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.

4) Le raccolte fondi su aree pubbliche sono vietate in occasione dello svolgimento dei mercati e delle fiere.

5) Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole, luoghi di cura e cimiteri.

6) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

7) Le violazioni di cui ai commi 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 73 - Accattonaggio

1) E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo con insistenza, molestia ed in modo offensivo.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 50,00 e l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 74 - Artisti di strada

1) Per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada", nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico, sono tenuti a presentare richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 69 TULPS o D.I.A. con allegati presupposti o requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività stessa almeno 30 giorni prima all'Ufficio Vigili Urbani comunale. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento in materia di quiete pubblica (Titolo V) e delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.

2) La mancata comunicazione di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 75 - Divieto di campeggio libero

1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte nel territorio comunale; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte.

2) Con apposita ordinanza il Sindaco dispone affinché gli agenti di Polizia Municipale diano immediata esecuzione al disposto del comma 1) con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia o, eventualmente, di chiunque possieda i mezzi e le capacità tecniche necessarie. A costoro ed a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge, è fatto obbligo di collaborare con gli organi di Polizia per l'attuazione di quanto sopra disposto.

3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

4) Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 ed a questa consegue l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli destinatari dell'ordinanza di cui al comma 2) del presente articolo. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico degli stessi soggetti destinatari dell'ordinanza predetta.

Art. 76 - Ingresso abusivo in strutture comunali

1) Fatto salvo il disposto di cui all'art. 637 C.P., è rigorosamente vietato scavalcare le recinzioni che proteggono strutture comunali quali parchi, piscine, campi sportivi, etc.

2) La violazione al presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

Art. 77 - Contrassegni del Comune

1) E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali, per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.

2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della cessazione dell'illecito e l'eliminazione delle cose che ne furono il prodotto.

TITOLO IX - SANZIONI

Art. 78 - Sanzioni amministrative

1) La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24.11.1981, Nr. 689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.

2) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

3) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio Vigili Urbani comunale.

4) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal caso, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

5) Per le violazioni ai disposti del presente Regolamento non espressamente sanzionati, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 79 - Reiterazione

1) Ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie in caso di recidiva, la stessa si verifica qualora sia stata commessa la medesima violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

2) Alla seconda reiterazione della violazione, le sanzioni per essa previste sono raddoppiate.

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 80 - Abrogazioni di norme

1) Sono abrogate e sostituite con il presente regolamento le ordinanze ed i regolamenti precedenti e/o incompatibili con il presente regolamento.

2) Le attività o situazioni già in essere all'entrata in vigore del presente regolamento dovranno adeguarsi, se non diversamente stabilito, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del medesimo.

Art. 81 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione.

Art. 82 - Norma finale

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento si devono intendere recepite in modo automatico.

ALLEGATO I

CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI

CANTIERI EDILI

(testo da inserire nelle concessioni / autorizzazioni edilizie)

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 08,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,30 alle ore 19,00, nei limiti di rumore indicati all'art. 5 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.

CANTIERI STRADALI

(testo da inserire nelle relative concessioni lavori in sede stradale)

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi è consentito nei giorni feriali dalle ore 07,00 alle ore 20,00 entro i limiti di rumore indicati all'art. 5 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.

**Spett.le
COMUNE DI VALSTRONA
Via Roma, 54
28897 VALSTRONA (VB)
Alla C.A.: SINDACO**

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITA'
RUMOROSA TEMPORANEA CON CANTIERE EDILE, STRADALE O ASSIMILABILE**

Il sottoscritto _____
in qualità di (Titolare / Legale Rappresentante o Altro, specificare) _____
della ditta _____
sede legale _____
sede operativa, se diversa da quella legale _____

D I C H I A R A

- di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di VALSTRONA e la classificazione acustica del luogo nel quale si svolgerà l'attività temporanea di cantiere in oggetto: classe _____, con limite di immissione di _____ dB(A) diurni e _____ dB(A) notturni;
- che il cantiere per lavori _____ (edili, stradali o Altro, specificare) situato n via _____ sarà attivo dal giorno _____ al giorno _____;
- che le lavorazioni si svolgeranno dalle ore _____ alle ore _____ nei giorni da lunedì a _____;
- che le seguenti specifiche lavorazioni si svolgeranno tra il giorno _____ ed il giorno _____ dalle ore _____ alle ore _____:
(Elencare le specifiche lavorazioni) _____

Le attrezzature rumorose usate sono le seguenti:
(descrizione attrezzature e livello sonoro prodotto) _____

Per contenere le immissioni in corrispondenza delle abitazioni sono state adottate le seguenti misure:
(descrizione delle misure di mitigazione adottate) _____

D I C H I A R A

- che il livello sonoro, in termini di LAeq, misurato a m 1 dall'abitazione più vicina, non supererà i _____ dB(A) né come LAeq del periodo soggetto a deroga, né come LAeq riferito a 10'.

Di conseguenza

C H I E D E

che gli sia concessa, dal giorno _____ al giorno _____
dalle ore _____ alle ore _____ deroga ai limiti fissati dalla Legge Quadro 447/1995, dai Decreti Attuativi della L. 447/1995 e dalla Zonizzazione Acustica del territorio comunale, fino ai livelli sopra indicati.

Data _____

Firma _____

PER IL COMUNE

Vista la domanda presentata da _____
Titolare / Legale Rappresentante o Altro (specificare) _____
della ditta _____
sede legale _____
sede operativa, se diversa da quella legale _____

SI RILASCIA DEROGA

ai limiti acustici di zona, al criterio differenziale e per le componenti tonali ed impulsive.

Non dovranno essere superati i _____ dB(A) espressi come LAeq del periodo soggetto a deroga ed i _____ dB(A) in qualunque periodo di 10'.

I limiti in deroga riguardano il rispetto dei limiti di zona in corrispondenza delle abitazioni acusticamente più vicine al luogo nel quale si svolge l'attività ed all'intera area eventualmente definita dall'Amministrazione. Per quanto riguarda il criterio differenziale, le componenti tonali ed impulsive, la deroga è valida su tutto il territorio comunale.

(Per le sorgenti le cui immissioni possano giungere a recettori posti nel territorio di Comuni adiacenti, è consigliabile che la domanda sia consegnata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.

La proposta di deroga dovrebbe essere inviata al Comune interessato con procedura di approvazione con silenzio – assenso entro 15 giorni dall'invio)

ALLEGATO II

LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO E PUBBLICI ESERCIZI MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO ED ASSIMILABILI

Spett.le
COMUNE DI VALSTRONA
Via Roma, 54
28897 VALSTRONA (VB)
Alla C.A.: SINDACO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' ai sensi del D.P.R. 445/2000

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
residente in _____ Codice Fiscale _____
nella sua qualità di Gestore della _____
con sede in _____
con licenza per intrattenimenti danzanti Nr. _____ rilasciata il _____
consapevole delle responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di che attesta il falso
nelle dichiarazioni sostitutive

D I C H I A R A

avanti a _____
ai sensi del D.P.C.M. 16.04.1999, Nr. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici
delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi" che a
seguito accertamento di _____, Tecnico Competente
nel campo dell'acustica ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/1995, con D.P.G.R.
_____ del _____ della Regione _____, di
cui alla relazione Nr. _____ del _____, l'impianto
elettroacustico inserito nel locale, non essendo potenzialmente idoneo a superare i limiti consentiti, rispetta i limiti
prescritti dalla legge.

Data _____

Firma _____

Spett.le
COMUNE DI VALSTRONA
Via Roma, 54
28897 VALSTRONA (VB)
Alla C.A.: SINDACO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
ai sensi del D.P.R. 445/2000

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
residente in _____ Codice Fiscale _____
nella sua qualità di Gestore della _____
con sede in _____
con licenza per intrattenimenti danzanti Nr. _____ rilasciata il _____
consapevole delle responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di che attesta il falso
nelle dichiarazioni sostitutive

D I C H I A R A

avanti a _____
ai sensi del D.P.C.M. 16.04.1999, Nr. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi" che a seguito accertamento di _____, Tecnico Competente nel campo dell'acustica ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/1995, con D.P.G.R. _____ del _____ della Regione _____, di cui alla relazione Nr. _____ del _____, l'impianto elettroacustico inserito nel locale, potenzialmente idoneo a superare i limiti consentiti, completo di limitatore, rispetta i limiti prescritti dalla legge.

Data _____

Firma _____

Spett.le
COMUNE DI VALSTRONA
Via Roma, 54
28897 VALSTRONA (VB)
Alla C.A.: SINDACO

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

Il sottoscritto _____
in qualità di (Titolare / Legale Rappresentante o Altro, specificare) _____
della Manifestazione Ditta
nome Manifestazione, Associazione, Ente, Ditta organizzatrice _____
sede legale _____

D I C H I A R A

- di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio del Comune di VALSTRONA e la classificazione acustica del luogo nel quale si svolgerà l'attività temporanea in oggetto: classe _____, con limite di immissione di _____ dB(A) diurni e _____ dB(A) notturni.

C O M U N I C A

che ne _____ giorn _____ dal _____ al _____ negli
orari dalle ore _____ alle ore _____ presso _____
indirizzo _____
si svolgerà la seguente manifestazione a carattere temporaneo: _____

Data _____

Firma _____

Spett.le
COMUNE DI VALSTRONA
Via Roma, 54
28897 VALSTRONA (VB)
Alla C.A.: SINDACO

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA CON MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO ED ASSIMILABILI

Il sottoscritto _____
in qualità di (Titolare / Legale Rappresentante o Altro, specificare) _____
della Manifestazione Ditta
nome Manifestazione, Associazione, Ente, Ditta organizzatrice _____
sede legale _____

D I C H I A R A

- di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di VALSTRONA e la classificazione acustica del luogo nel quale si svolgerà l'attività temporanea in oggetto: classe _____, con limite di immissione di _____ dB(A) diurni e _____ dB(A) notturni;
- di aver adottato le seguenti misure utili alla mitigazione delle immissioni sonore nelle aree circostanti relative all'attività che si svolgerà i _____ giorn _____
dalle ore _____ alle ore _____;

Descrizione delle sorgenti sonore (eventuale allegato)

Descrizione delle misure di mitigazione adottate (eventuale allegato)

- che il livello sonoro, in termini di LAeq, misurato a m 1 dall'abitazione più vicina, non supererà i _____ dB(A) né come LAeq del periodo soggetto a deroga, né come LAeq riferito a 10'.

Di conseguenza

C H I E D E

che gli sia concessa, dal giorno _____ al giorno _____
dalle ore _____ alle ore _____ deroga ai limiti fissati dalla Legge Quadro 447/1995, dai Decreti Attuativi della L. 447/1995 e dalla Zonizzazione Acustica del territorio comunale, fino ai livelli sopra indicati.

Data _____

Firma _____

PER IL COMUNE

Vista la domanda presentata da _____
Titolare / Legale Rappresentante o Altro (specificare) _____
della Manifestazione Ditta
nome Manifestazione, Associazione, Ente, Ditta organizzatrice _____
sede legale _____

SI RILASCIA DEROGA

ai limiti acustici di zona, al criterio differenziale e per le componenti tonali ed impulsive.

Non dovranno essere superati i _____ dB(A) espressi come LAeq del periodo soggetto a deroga ed i _____ dB(A) in qualunque periodo di 10'.

I limiti in deroga riguardano il rispetto dei limiti di zona in corrispondenza delle abitazioni acusticamente più vicine al luogo nel quale si svolge l'attività ed all'intera area eventualmente definita dall'Amministrazione. Per quanto riguarda il criterio differenziale, le componenti tonali ed impulsive, la deroga è valida su tutto il territorio comunale.

(Nel caso in cui le immissioni sonore prodotte dall'attività temporanea possano riguardare aree di comuni confinanti, la proposta di deroga è inviata all'amministrazione interessata chiedendo una risposta entro 15 giorni. Si può comunicare che, in assenza di risposta entro la data assegnata, si provvederà a rilasciare autorizzazione in deroga nei termini indicati)